

DISCIPLINARE TECNICO PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI DEI GAS DI SCARICO DEGLI AUTOVEICOLI

A) Soggetti autorizzabili

I soggetti abilitati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione che possono aderire alla campagna controllo gas di scarico dei veicoli e quindi autorizzabili dal Comune risultano, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della Direttiva 7 luglio 1998, suddivisi nelle due categorie sotto riportate.

1. Ufficio provinciale DTT di Ravenna, o imprese o consorzi o società consortili previste dall'art. 80, comma 8 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada", così come modificato dall'art. 36 del Decreto Legislativo n° 360 del 10/09/1993 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 Aprile 1992, n. 285" e cioè "imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione o consorzi o società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni, alle quali il Ministro dei trasporti o la Provincia con propri atti abbiano affidato l'esercizio delle attività di revisioni periodiche dei veicoli a motore".
2. Imprese iscritte nel registro di cui all'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nelle sezioni "meccanica e motoristica" o "elettrauto" come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Ministeriale del 28/02/1994 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti" o imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Queste devono dimostrare al Comune Servizio Ambiente il possesso di requisiti tecnico-professionali e di attrezzature per il continuo e corretto esercizio delle attività di verifica e controllo dei gas di scarico precisati nel presente disciplinare.

Il Comune rilascerà ai soggetti abilitati ai controlli delle emissioni:

1. l'autorizzazione al controllo dei gas di scarico;
2. l'apposito contrassegno previsto all'art.6 della Direttiva 07.07.98 da esporre in modo ben visibile all'esterno dei locali.

I soggetti autorizzati potranno provvedere al ritiro dei bollini blu, validi su tutto il territorio nazionale presso il Comune – Servizio Ambiente, al costo di **1 euro + IVA per il controllo "ordinario"** dei gas di scarico con rilascio del Bollino Blu e del costo di **0,50 euro + IVA, per l'attestazione in sede di revisione** con rilascio del Bollino Blu. Il costo del bollino è da considerarsi quale rimborso spese per la gestione amministrativa, statistica, tecnica e contabile.

.B) Apparecchiatura di verifica

Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, valide al fine della campagna controllo gas di scarico devono essere omologate ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, del Decreto Ministeriale del 04/01/2002 e secondo ogni successivo provvedimento che la direzione generale della M.C.T.C. intenda adottare per aggiornare la normativa in relazione all'evolversi della tecnologia. Le apparecchiature utilizzate per la verifica delle emissioni dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica e a taratura almeno annuale.

Copia della documentazione di taratura dovrà essere trasmessa al Servizio Ambiente del Comune. In caso contrario il Comune, previa richiesta di invio entro i successivi 30 gg. della documentazione sopraccitata, potrà procedere all'eliminazione del nominativo dall'elenco suddetto ed al ritiro del contrassegno.

C) Limiti e modalità della verifica

I limiti e le modalità operative per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione sono quelli utilizzati per le procedure di revisione, ossia quelli previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 92/55/CEE recepita con Decreto 5 febbraio 1996, Circolare 88/95 del 6 settembre 1999 e Decreto Ministeriale del 04/01/2002.

E' fatto obbligo, ai soggetti autorizzati di attenersi ai disposti dell' Ordinanza Comunale T.L. 1552/2003 - P.G. 54170/03

D) Attestazione verifica

I soggetti autorizzati ai controlli delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, attuato il controllo con esito positivo, secondo i limiti e la procedura stabilita al punto C), rilasciano ai proprietari dell'autoveicolo sottoposto a controllo, un'attestazione consistente

- in un certificato timbrato e firmato dal quale si deducano ragione sociale della officina esecutrice, data di controllo, tipo e targa del veicolo e valori delle emissioni inquinanti rilevate;
- in un bollino autoadesivo, conforme all'allegato al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 28 febbraio 1994, punzonato nel mese del controllo con apposto sul retro il timbro dell'impresa.

Il bollino dovrà essere applicato sul parabrezza del veicolo e ben visibile, il certificato dovrà essere conservato insieme alla carta di circolazione.

I soggetti autorizzati alla verifica dovranno poi far pervenire all'ARPA, con frequenza mensile, copia del certificato di cui sopra, in cui siano riportati, anche manualmente, se mancanti, i seguenti dati aggiuntivi, da utilizzarsi ai fini statistici e di controllo (art. 5, ultimo comma, Direttiva 7 luglio 1998):

Dati del veicolo: Cilindrata
 Anno di immatricolazione
 Carburante primario
 Km totalizzati percorsi
 Comune domicilio proprietario
 Num. bollino rilasciato

Analoga documentazione dovrà essere fornita ad Arpa anche per quei veicoli che non hanno superato favorevolmente il controllo, evidenziando l'esito negativo della verifica.

E) Ispezioni e verifiche sui soggetti abilitati

Potranno in ogni momento essere effettuati controlli specifici, da parte di tecnici dell'Arpa sulle apparecchiature tecniche utilizzate per le verifiche, sulle modalità di effettuazione dei controlli nonché sui veicoli già controllati in uscita dalle Officine.

Il possesso degli opportuni requisiti tecnico-professionali, delle idonee attrezzature e del corretto esercizio delle attività di verifica e controllo delle emissioni inquinanti degli autoveicoli in circolazione, così come richiesto, dovranno sussistere per tutto il periodo dell'autorizzazione come dichiarato all'atto dell'adesione alla campagna. Le verifiche di quanto sopra saranno attuate a campione sia sulle officine autorizzate che su veicoli, sottoposti a controllo presso le medesime.

I casi di cessata attività, subingresso nella conduzione dell'attività dell'impresa, cessazione di ramo aziendale, trasformazione societaria, trasferimento di esercizio nonché della sede legale o amm.va, ecc. ovvero rinuncia all'effettuazione del controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune – Servizio Ambiente al fine di apportare le dovute modifiche alla autorizzazione o di revocare l'atto.

F) Penali

La penale da applicarsi in caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare, ferma restando l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste da norme di legge, è quantificata da **€ 100,00 a € 500,00**. Inoltre si provvederà alla sospensione dell'autorizzazione fino alla dimostrata rimozione del problema. Avverso la constatazione di addebito è data facoltà di presentare entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto motivato eventuali controdeduzioni in forma scritta; tali controdeduzioni saranno esaminate da ARPA che valuterà la sussistenza o l'infondatezza delle motivazioni addotte.

Relativamente alle officine di cui al punto A, parte 1°, nel caso di inosservanza delle clausole del presente disciplinare si provvederà ad inoltrare comunicazione al Dipartimento Trasporti Terrestri per eventuali ulteriori provvedimenti qualora ne ricorressero gli estremi.

G) Costo della verifica

Il costo massimo del controllo (il quale prevede, in caso positivo, il rilascio del bollino, del certificato e della consegna ad Arpa dei dati richiesti ai fini statistici e di verifica andamento della campagna controllo gas di scarico), compresi gli eventuali semplici interventi di regolazione ed il successivo secondo controllo da parte della stessa officina, è stabilito in sede di Protocollo di intesa tra la Provincia e le Associazioni di categoria interessate ;

Non sono compresi, nelle tariffe concordate interventi di manutenzione diversi dalla semplice regolazione. Le eventuali regolazioni o manutenzioni degli autoveicoli non a norma potranno essere eseguite a cura del proprietario dell'autoveicolo anche presso officine diverse da quelle in cui è stato effettuato il controllo. In tal caso il proprietario del veicolo dovrà pagare nuovamente per il secondo controllo dei gas ovunque lo effettui.

Per le officine di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/92 la tariffa verrà pagata dal proprietario del veicolo soltanto se il controllo dei gas di scarico non coincide con la revisione.